

Visto l'articolo 15, commi 1-6, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)", che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli istituti scolastici paritari della regione anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali;

Dato atto che la misura delle anticipazioni, i criteri e le modalità della loro concessione, nonché le modalità e i termini per la loro restituzione alla Regione da parte dello Stato, sono definiti con apposito accordo da stipularsi tra la Regione e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Precisato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 15, nelle more del perfezionamento dell'accordo, le anticipazioni di cassa sono concesse secondo i criteri e con le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono, e che le anticipazioni stesse devono essere restituite entro e non oltre l'esercizio nel quale sono state concesse;

Richiamata la propria deliberazione n. 292 del 25 febbraio 2011 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione delle predette anticipazioni di cassa per l'anno scolastico 2010/2011;

Precisato che qualora la restituzione non avvenga entro il termine previsto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti;

Preso atto che due istituti scolastici paritari che hanno ricevuto le anticipazioni per l'anno scolastico 2010/2011 non hanno provveduto alla restituzione della somma anticipata per l'anno scolastico 2010/2011 entro il termine previsto dal citato articolo 15, comma 3 della LR 22/2010;

Ritenuto che a tali istituti scolastici la somma corrispondente all'anticipazione non restituita debba essere trattenuta dalla somma corrispondenti all'anticipazione spettante per l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi del medesimo art. 15, comma 3;

Preso atto che per le finalità di cui all'art. 15, comma 1, della citata legge regionale 22/2010 per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di 8.500.000,00 euro a carico del capitolo 9695 del bilancio regionale in corso;

Visto il vigente Programma operativo di gestione, approvato con propria deliberazione n. 2636 del 29 dicembre 2011, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 25 del 25 marzo 2011 con il quale sono stati definiti i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2010/2011;

Vista la nota n. prot. AOODRFR/1934 del 2 marzo 2012, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia ha comunicato l'entità dei contributi assegnati alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2010/2011, indicando inoltre gli istituti cui la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, nonché quelli che hanno subito una chiusura parziale di classi o una chiusura dell'intero istituto o la statalizzazione a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012;

Ritenuto di utilizzare, ai fini della determinazione dell'anticipazione di cassa da concedere per l'anno scolastico 2011/2012, il medesimo criterio stabilito con la citata deliberazione giuntale n. 292/2011 ed utilizzato per l'anno scolastico 2010/2011, ossia il criterio della riduzione proporzionale del contributo statale effettivamente assegnato ai singoli istituti da parte dell'Ufficio scolastico regionale riferito all'anno scolastico precedente;

Ritenuto, quindi, di quantificare le anticipazioni stesse nella misura pari all'80% del contributo statale effettivamente assegnato da parte dell'Ufficio scolastico regionale ai singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2010/2011, eccezion fatta per gli istituti scolastici che nell'anno scolastico 2011/2012 hanno subito una chiusura parziale di classi, a favore dei quali si ritiene di operare detta quantificazione in misura pari al 40% del contributo statale medesimo;

Ritenuto altresì di confermare le stesse modalità di concessione delle anticipazioni seguite lo scorso anno scolastico;

Preso atto, pertanto, che si provvederà alla concessione sulla base di apposita comunicazione, trasmessa da parte degli istituti scolastici interessati, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di avvenuta

approvazione della presente deliberazione, avente ad oggetto i dati necessari per la liquidazione delle anticipazioni stesse, nonché l'impegno degli istituti alla loro restituzione entro la fine dell'esercizio in corso;

Preso atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione ed erogazione delle anticipazioni contestualmente alla loro concessione;

Ritenuto, altresì, di non poter concedere l'anticipazione di cassa:

- agli istituti scolastici ai quali la parità è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, non avendo essi fruito del contributo statale per l'anno scolastico precedente e non sussistendo quindi la base di calcolo per la quantificazione dell'anticipazione stessa, in applicazione del criterio di riduzione proporzionale sopraindicato;

- agli istituti scolastici che a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 hanno subito la chiusura o sono stati statalizzati;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19 "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012"

Su proposta dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Le anticipazioni di cassa sui contributi annuali assegnati dallo Stato per le attività istituzionali degli istituti scolastici paritari della Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, commi 1 - 6, della legge regionale 22/2010, sono concesse per l'anno scolastico 2011/2012 nella misura pari all'80% del contributo statale effettivamente assegnato ai singoli istituti da parte dell'Ufficio scolastico regionale nell'anno scolastico 2010/2011, fatto salvo quanto disposto al successivo punto n. 2.

2. Agli istituti scolastici che nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 hanno subito una chiusura parziale di classi l'anticipazione di cassa è concessa nella misura pari al 40% del contributo statale effettivamente assegnato ai singoli istituti da parte dell'Ufficio scolastico regionale nell'anno scolastico 2010/2011.

3. Non sono concesse anticipazioni di cassa agli istituti ai quali la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 per le motivazioni indicate in premessa. Non sono altresì concesse anticipazioni di cassa agli istituti scolastici che a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 hanno subito la chiusura o sono stati statalizzati.

4. Agli istituti scolastici che hanno ricevuto l'anticipazione per l'anno scolastico 2010/2011 e non hanno provveduto alla sua restituzione entro il 31 dicembre 2011, tale somma viene trattenuta da quella corrispondente all'anticipazione spettante per l'anno scolastico 2011/2012.

5. Gli istituti scolastici interessati comunicano alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di avvenuta approvazione della presente deliberazione, i dati necessari per la liquidazione delle anticipazioni stesse.

6. Alla liquidazione ed erogazione delle anticipazioni si provvede contestualmente alla loro concessione, previo impegno degli istituti scolastici beneficiari alla restituzione delle relative somme entro la fine dell'esercizio in corso.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE